

## **Art. 16 – L'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione ed esercita i poteri deliberativi.
2. Salvo i casi previsti dallo Statuto, essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della convocazione.
3. L'Assemblea Nazionale è costituita da:
  - a) il Presidente di ogni Affiliata avente diritto di voto,
  - b) un rappresentante degli istruttori per ogni società,
  - c) uno o più rappresentanti dei praticanti in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna società, calcolati per multipli di 40 (1 rappresentante fino a 40 iscritti, 2 rappresentanti fino a 80 iscritti, ecc.), fino ad un massimo di 7 rappresentanti per Affiliata.
4. Le Assemblee Nazionali si svolgono con la presenza del Presidente dell'Associazione, dei Consiglieri, del Segretario, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta solo ai Soggetti affiliati nell'anno solare precedente, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi e abbiano nel frattempo svolto effettiva attività nell'Associazione, intendendosi con questo la partecipazione con almeno 3 praticanti a una delle attività o degli stage iscritti nei calendari ufficiali dell'Associazione.
6. Non è ammessa la partecipazione alle Assemblee Nazionali di chiunque sia stato sottoposto ad una sanzione in corso di esecuzione e di quanti non siano in regola con le quote associative.
7. I Presidenti delle Affiliate, i rappresentanti dei praticanti e quelli degli insegnanti possono delegare a rappresentarli un membro della propria Affiliata ovvero un rappresentante di altre Affiliate nelle rispettive categorie. I Presidenti e i rappresentanti dei Praticanti e dei Tecnici non possono tuttavia avere più di una delega esterna all'Affiliata di appartenenza, per la rispettiva categoria.